

pania, Molise e Calabria

Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	Firenze	30.000
--	---------	--------

Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000
---	---------	--------

Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650
---	---------	-----

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 20 mld
- 1993	L. 40 mld
- 1994	L. 40 mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20 mld
- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld
- 1997	L. 10 mld

La quota relativa al 1995 è stata regolarmente assegnata.

Per quanto concerne la quota relativa all'esercizio finanziario 1996, a seguito dei blocchi degli impegni di spesa intervenuti con le leggi n. 425 del 1996 e D.L. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, solo alla fine del 1997, si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati la somma, resasi disponibile, di L. 8.564.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1997, a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.1.98 e D.P.C.M. 20.2.98 che ha fissato nel 68,3 la percentuale complessiva di conservazione del conto dei residui 1998, di somme non impegnate al 31.12.97, ammontanti a L. 11.435.897.438, (di cui L. 1.435.897.438 in conto residui 1996 e L. 10.000.000.000 in conto residui 1997) sono state disposte assegnazioni per una somma ridotta di L. 6.435.000.000.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 30.1.98, n. 6 convertito nella legge n. 61/98, art. 23-sexies, comma 3 si è provveduto ad assegnare l'ulteriore disponibilità di L. 2.591.790.000.

La restante somma a disposizione di L. 973.210.000 in conto residui 1997 risulta tagliata ai sensi del D.P.C.M. 25.2.99.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso e vive solo per i residui.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987. N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987. N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa di L. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi .
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso.

Con delibera C.I.P.E. del 23.4.1997, ai sensi della legge n.341/95, è stato ammesso al finanziamento, sul cap. 7722, l'intervento di "completamento del serbatoio di Ravedis ecc." per un importo pari a L.177 miliardi.

LEGGE 2 OTTOBRE 1997, N. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato la spesa di 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

Con D.M. Tesoro n. 222044 del 31.12.97, registrato alla Corte dei Conti in data 26.1.98, reg. 1 foglio 74, è stato istituito il capitolo 7757 denominato: "Spese per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" (10.7.0 - 16.3.0), con la dotazione, solo in termini di competenza, di 30 miliardi per il 1997.

La stessa legge prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 30 miliardi il Ministro dei Lavori Pubblici può destinare un contributo non superiore a L. 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico.

A tal fine, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge, è stato sottoscritto un accordo di programma, sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici concede l'assenso affinché il predetto importo di 3 miliardi venga trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo.

Con D.M. 11.6.98, n. 352 si è provveduto al solo impegno della somma di L. 27.000.000.000 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non potendo trasferire detta somma per insufficienza di cassa.

Pertanto, la scrivente Direzione ha richiesto al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B., l'integrazione della dotazione di cassa ai sensi dell'art. 9 bis della legge 468/78, introdotto dall'art. 8 della legge 3.4.97, n. 94 e successivamente, in data 25.11.98 ha provveduto al trasferimento della citata dotazione alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'esercizio finanziario in corso, a seguito della registrazione, in data 13.7.99 Reg. 2 fogl. 184, da parte della Corte dei Conti dell'accordo di programma relativo alla realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo, con D.M. n. 8321 del 30.7.99 si è provveduto ad impegnare ed trasferire la residua somma di L. 3.000.000.000.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845**Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.**

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989 60 miliardi
- 1990 70 miliardi
- 1991 70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990 50 miliardi
- 1991 70 miliardi
- 1992 80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991 20 miliardi
- 1992 80 miliardi
- 1993 50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

	cap. 9419		cap 7740
1991 -	7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992 30 miliardi
- 1993 50 miliardi
- 1994 50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419		cap. 7740
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993 13.300 milioni
- 1994 22.340 milioni
- 1995 10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle opere Marittime.

Con D.M.360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994 15.000 milioni
- 1995 17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Con D.M. n.2023 del 31.10.95 è stata assegnata la complessiva somma di L.19.700 milioni in conto competenza, così ridotta dal 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per quanto attiene l'esercizio finanziario 1996 nel corso del 1997 si è provveduto ad assegnare la somma di L. 6.801 milioni, in conto residui 1996, sul Cap. 7740 al Magistrato per il Po di Parma, previo ottenimento dell'apposito parere di deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 23.12.96 n. 662 (finanziaria '97) ha disposto il rifinanziamento dell'art. 17, comma 15 della citata legge n. 67 del 1988 prevedendo, per l'esercizio finanziario '97, una dotazione di L. 28 mld per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

A valere su detto finanziamento è stata riservata al cap. 7740 del bilancio di questo Ministero la somma di L. 14 mld che nel corso del 1° semestre dell'esercizio finanziario 1998 è stato interamente assegnato al Magistrato per il Po di Parma.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi.

LEGGE 12 AGOSTO 1993 N. 317 (CAP. 9310) - COMPLETAMENTO PIANI DI
RICOSTRUZIONE

I piani di ricostruzione sono stati inizialmente previsti dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, con l'intento di "contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati".

Tuttavia, con successive leggi e precisamente la n. 1402 del 27.10.51, la n. 993 del 23.12.1977 e la n. 843 - art. 40 - del 21.12.1978 sono state dettate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi comportanti l'assunzione di impegni, nonché per il completamento dei lotti iniziati.

Negli anni 80, inoltre, sono intervenute alcune leggi speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani di ricostruzione dei Comuni interessati (n. 526/1982 - n.363/1984 - n.80/84 - n.730/86).

In conformità all'orientamento del Ministero di pervenire alla definizione amministrativa dei lavori eseguiti negli anni 80, sono stati approvati anche nel 1998 numerosi atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel frattempo, per mettere ordine a tutta la materia dei piani di ricostruzione post-bellica giunta ad una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993 n. 317 che ha innovato profondamente la normativa riguardante i piani di ricostruzione post-bellica. Essa stabilisce, fra l'altro che:

- tutte le norme in vigore sono abrogate
- tutte le seguenti concessioni ancora in corso sono revocate di diritto:

p.r. di Ariano Irpino

p.r. di Macerata

p.r. di Pantelleria

- l'annullamento delle concessioni disposte per il p.r. di Ancona con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992 è confermato.

Per il completamento delle opere in corso nei quattro Comuni suindicati, l'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato 230 miliardi che successive leggi finanziarie hanno così rimodulato:

1994	L.	65.000.000.000
1995	"	65.000.000.000
1996	"	16.000.000.000
1998	"	34.000.000.000
1999	"	50.000.000.000

Ottenuto il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti entro il termine stabilito, lo stanziamento in questione è stato così ripartito:

p.r. Ancona	L.	91.183 milioni
p.r. Ariano Irpino	"	39.118 milioni
" " Macerata	"	62.357 "
" " Pantelleria	"	36.894 "
accantonamento	"	448 "

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere, come segue:

per Ancona con D.M. n. 94 del 4.3.1994

- n. 5 interventi - (By-pass Palombella, Galleria S. Martino, Asse Nord-Sud, complesso svincoli "A" e "B" con sopraelevata intermedia, variante alla SS. 16 dallo svincolo "B" allo svincolo "ASPIO" esclusi).

La delega connessa con D.M. n. 157 del 21.4.94 riguarda i primi tre interventi e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

per Ariano Irpino con D.M. n. 95 del 4.3.1994

n. 4 interventi (pavimentazione Piazza Plebiscito, parcheggi, stabilizzazione pendio Costone Sud e strada chiusura anello viario di Piano)

la delega connessa con D.M. n. 324 del 22.11.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree

per Macerata con D.M. n. 149 del 12.4.1994

n. 4 interventi (completamento diramazione strada a Sud dallo svincolo Fontescodella a via Mugnoz, completamento tronco centrale strada a Nord, strada a Nord: Tronco Nord e Strada a Nord: diramazione per il Rione Pace)

la delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree.

per Pantelleria con D.M. n. 120 del 7.4.1994

n. 2 interventi (ultimazione lotti ministeriali interrotti per revoca e realizzazione tronco terminale diga foranea, viabilità urbana con completamento tratti iniziati e realizzazione di tratti nuovi)

la delega connessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree.

Si precisa, per quanto riguarda i rapporti con l'ex concessionario del p.r. di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, che sono tuttora in corso le inchieste giudiziarie afferenti agli interventi relativi a detti Comuni.

L'Amministrazione, comunque, segue e collabora per quanto di competenza e nel proprio interesse con le Procure e con le Avvocature Distrettuali.

L'attività svolta nel 1998 per il settore di cui trattasi può essere così sintetizzata:

Ancona - Le deleghe concesse riguardano i primi tre interventi, parte del quarto (svincolo "A") e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

Inoltre sono stati approvati e resi esecutori i disciplinari relativi alle attività delegate ed assunti i conseguenti impegni di spesa.

Sono stati effettuati gli stati di consistenza dei lavori eseguita dalla ex concessionaria (Adriatica Costruzioni Ancona) e si è provveduto alla nomina delle commissioni di collaudo in corso d'opera per gli interventi in programma.

Delle opere delegate per l'intervento n. 3 asse nord – sud e svincolo "A" sono state svolte le gare a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori nel mese di luglio 1997.

Su richiesta dell'ANAS, il comune di Ancona ha apportato modifiche al progetto che hanno reso necessaria una riprogettazione esecutiva a variante dello svincolo, per un costo suppletivo per lavori cui si è fatto fronte nell'ambito dei fondi disponibili, mediante variazione del quadro economico delle due parti dell'intervento (versante nord, versante sud e svincolo "A"). Sono stati disposti accreditamenti al Comune di Ancona di tre acconti pari all'85% dell'importo iniziale dei lavori.

Per l'intervento n. 1 relativo al by-pass della Palombella, il progetto esecutivo è stato modificato dal Comune di Ancona secondo gli avvisi espressi dall'ANAS ed approvato dal C.T.A. presso il competente Provveditorato, nonché Direzione Generale dell'Edilizia Statale e SS.SS. con D.M. n. 30 del 13.2.1998, ai fini dei successivi adempimenti di parte del Comune medesimo. I lavori sono stati aggiudicati ed è in corso di predisposizione l'accreditamento di un acconto pari al 35% dell'importo dei lavori.

Per l'intervento n. 2 relativo alla Galleria S. Martino, è stata effettuata una gara di progettazione e sono in corso le indagini geologiche preliminari alla progettazione stessa.

Per quanto riguarda le opere non delegate, la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, è stata autorizzata in data 20.11.1997.

Per effetto delle modifiche apportate alle opere interconnesse dello svincolo "A" si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva al cui costo si è fatto fronte mediante l'utilizzo di parte dei ribassi di gara compresi tra le somme a disposizione.

Ariano Irpino – La delega concessa con D.M. n. 324 del 22.11.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree. Inoltre, con D.M. n. 87 del 21.4.1995 è stato approvato e reso esecutorio il disciplinare relativo alle attività delegate.

Con D.M. n. 137 del 19.6.1995, ottenuta la necessaria autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assunti impegni di spesa conseguenti al richiamato disciplinare.

La competenza, pertanto, per la realizzazione di tutte le opere programmate è del Comune di Ariano Irpino, dal quale devono pervenire i progetti definitivi approvati dal C.T.A. del competente Provveditorato. Di detti progetti è stato trasmesso il primo, relativo alla pavimentazione di Piazza Plebiscito, per il quale è in corso l'istruttoria al fine dell'emanazione del D.M. di approvazione che si ritiene possa essere perfezionato entro il mese di gennaio 99.

Macerata — La delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree. Inoltre con D.M. n. 41 del 23.2.1995, è stato approvato e reso esecutorio il disciplinare relativo alle attività delegate ed assunto il conseguente impegno.

Per avviare la fase della progettazione esecutiva il Comune ha svolto le procedure relative alla formazione degli stati di consistenza e alle indagini geologiche per gli interventi delegati e non, esprimendo inoltre la necessità di apportare modifiche all'elenco delle opere programmate per alcune problematiche attuative. Si è in attesa di ricevere le relative deliberazioni, che risultano aver conseguito l'approvazione delle necessarie varianti urbanistiche nello scorso mese di settembre, per sottoporle al prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti presso la Camera ed il Senato.

Pantelleria — La delega concessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree. Inoltre, con D.M. n. 73 del 15.4.1995, è stato approvato e reso esecutorio il disciplinare relativo alle attività delegate.

Con D.M. n. 108 del 19.6.1995 ottenuta la necessaria autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato assunto l'impegno di spesa conseguente al richiamato disciplinare. Per quanto riguarda le opere di viabilità urbana delegate, i relativi progetti sono ritornati all'esame del C.T.A. del competente Provveditorato, dopo che questi aveva formulato delle osservazioni tecniche restituendoli al Comune per le prescritte modifiche e hanno ottenuto parere favorevole nello scorso mese di settembre. A dicembre sono pervenuti due dei tre progetti in questione per l'approvazione di competenza.

Per il prolungamento del molo sopraflutto della diga foranea a protezione del porto (opera non derogata) i lavori hanno avuto inizio il data 1.9.1997 e sono stati liquidati 5 stati di avanzamento. Si prevede di poter realizzare anche la parte del molo sottoflutto della diga nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Precedenti leggi sui piani di ricostruzione

E' proseguita, inoltre, l'attività diretta alla definizione di rapporti contabili ancora in essere, riguardanti l'attuazione delle precedenti leggi sui piani di ricostruzione. Nel 1998 sono stati definiti n. 8 pratiche.

I capitoli 9303, 9305, 9307, 9309 e 9310 hanno avuto i seguenti movimenti:

- Impegni diretti a carico della competenza 98 L. 0,350 mld circa;
- Pagamenti effettuati in relazione alla massa spendibile dell'esercizio finanziario 98 L. 10 mld circa.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap. 9065)

RICOSTRUZIONE OPERE EDILIZIA DEMANIALE, CULTO E INTERESSE STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980, IN CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA

La legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di cui alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

—
Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli n. 123